DECRETO SINDACALE N. 09 del 15.07.2024

Oggetto: Determinazione del trattamento economico spettante al Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Arena Po, Unione dei Comuni di prima Collina (Canneto Pavese, Castana, Montescano) e Portalbera. Periodo dal 11.06.2024

IL SINDACO

PREMESSO che i Comuni di Arena Po (Comune capofila), l'Unione dei Comuni di Prima Collina (Canneto pavese, Castana e Montescano) il 18.01.2021 hanno sottoscritto la Convenzione per il servizio in forma associata della gestione della Segreteria Comunale con decorrenza dal 01.02.2021 oppure, se successiva, dalla data di presa d'atto della nuova forma associativa e nulla osta della Prefettura di Milano – UTG di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di Regione Lombardia;

VISTI:

- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia n. 014 in data 25.01.2021 (ns. prot. 560 del 28.01.2021) di presa d'atto dell'estensione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano e di costituzione e classificazione della predetta convenzione;
- il provvedimento del Sindaco del Comune di Arena Po ns. prot. 954/2021 d'individuazione del Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini;
- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia n. 36 in data 16.02.2021 (ns. prot. 998 del 18.02.2021) di assegnazione del Segretario Comunale Dott. Gian Luca Muttarini presso la convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano;
- l'accettazione di nomina a titolare della sede di segreteria convenzionata del Dott. Gian Luca Muttarini, di cui al ns. prot. 1115 del 23.02.2021, con decorrenza 01.03.2021;

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Arena Po, capofila, ha competenza nel procedere agli adempimenti di propria spettanza in ordine alla successiva nomina;

CONSIDERATO:

- che in data 01.03.2021 il Dott. Gian Luca Muttarini ha regolarmente preso servizio;
- questa sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano appartiene alla classe III^ e il Dott. Gian Luca Muttarini risulta iscritta all'Albo nella fascia professionale A;

DATO ATTO che l'art.8) della Convenzione stabilisce, tra l'altro "per eventuali maggiorazioni ed emolumenti aggiuntivi si rimanda al CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2016/2018. Saranno invece a carico esclusivo di ciascun Comune parte della Convenzione le somme spettanti al Segretario Comunale a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione secondo i parametri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale, della retribuzione di risultato, per la parte afferente a specifici incarichi ed obiettivi conferiti da ciascuna Amministrazione";

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2022, esecutiva, avente a oggetto "Scioglimento consensuale dalla Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2022, esecutiva, avente a oggetto "Approvazione Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Portalbera, Canneto Pavese, Castana e Montescano per il servizio in forma associata della Segreteria Comunale";
- la Convenzione tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera per il servizio in forma associata della segreteria Comunale sottoscritta in data 30.04.2022;
- il Decreto Prefettizio (Ufficio Territoriale del Governo di Milano) Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia n. 66 in data 05.05.2022 (ns. prot. 2620 del 07.05.2022) di presa d'atto dello scioglimento della precedente convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana e Montescano e di costituzione e classificazione, in classe III°, della Convenzione di segreteria tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera;
- l'accettazione di nomina a titolare della sede di segreteria convenzionata del Dott. Gian Luca Muttarini con decorrenza 07.05.2022;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 11.05.2022 di nomina del Dott. Gian Luca Muttarini quale Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera, con decorrenza 07.05.2022;

CONSIDERATO, che in data 07.05.2022, il Dott. Gian Luca Muttarini ha regolarmente preso servizio;

DATO ATTO che rimangono invariate le disposizioni relative a trattamento economico, oneri finanziari, obblighi e garanzie, fatta salva la diversa ripartizione delle spese che risulta così suddivisa: 29% a carico del Comune di Canneto Pavese, 23% a carico del Comune di Castana, 14% a carico del Comune di Montescano, 17% a carico del Comune di Arena Po e 17% a carico del Comune di Portalbera;

DATO ATTO:

- a) che in data 08 e 09 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Arena Po (ente capo convenzione);
- b) che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 10 in data 25.06.2024, esecutiva ai sensi di Legge, ha convalidato formalmente l'elezione dei proclamati eletti dall'adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali in data 11.06.2024 alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;
- c) che il Sindaco è il sig. Alessandro Belforti, il quale ha prestato giuramento giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 25.06.2024, esecutiva ai sensi di Legge.

RICHIAMATI:

- a) il CCNL per i Segretari Comunali sottoscritto in data 16.05.2001 per il quadriennio normativo 1998 2001 e per il biennio economico 1998 1999;
- b) il CCNL 14.12.2010, valido per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, nonché il CCNL 01.03.2011 valido per il biennio economico 2008-2009;
- c) il CCNL per i Segretari Comunali del 17.12.2020 con particolare riferimento agli articoli da 105 a 108;

VISTE le tabelle di cui agli artt. 106 e 107 del CCNL 17.12.2020 relative alla nuova retribuzione tabellare dei Segretari Comunali, in base alla classe di appartenenza dell'ente, con decorrenza 01.01.2018, alla nuova retribuzione tabellare dopo il conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) con decorrenza dal 01.01.2018, alla nuova retribuzione di posizione dal 01.01.2018;

DATO ATTO che l'indennità di vacanza contrattuale, con decorrenza 2019, secondo le previsioni dall'art. 1, comma 440 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), deve continuare ad esser erogata separatamente, non conglobata nella retribuzione, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2019-2021;

RICHIAMATA la tabella aggiornata con l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale 2022 rideterminato per effetto dell'entrata in vigore del CCNL 2019-2021 del personale del comparto "funzioni locali"; l'importo della suddetta anticipazione è ricalcolato con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in conseguenza del conglobamento dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare (in allegato estratto della tabella aggiornata dalla Ragioneria Generale dello Stato con riferimento al personale dirigente);

FUNZIONI LOCALI					
	IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari	IVC mensile (in euro) dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 – 0,50% stipendi tabellari	IVC mensile (in euro) dal 1° gennaio 2023 – 0,50% stipendi tabellari(*)		
QUALIFICHE					
0D0102 - SEGRETARIO A	10,44	17,41	17,41		
0D0103 - SEGRETARIO B	10,44	17,41	17,41		
0D0485 - SEGRETARIO C	8,36	13,93	13,93		
0D0164 - DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	10,44	17,41	17,41		
0D0165 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART.110 C.1 TUEL	10,44	17,41	17,41		
-	0.40	40.50	40.50		

RICHIAMATO l'art. 1, c. 28, L. 213/2023 "A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191";

RICHIAMATA la Legge 213 del 30.12.2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicato sulla GU n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40;

DATO ATTO che in forza delle predette disposizioni l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale del Segretario Comunale, con decorrenza 01.01.2024, è così quantificato: Euro 116,65 mensili (Euro 17,41 incrementato di un importo pari a 6,7 volte);

DATO ATTO che il personale dipendente, ivi compreso il Segretario Comunale, non ha percepito l'emolumento di cui trattasi nel mese di dicembre 2023 e che quindi sarà necessario computare, all'esercizio finanziario 2024, l'indennità di vacanza contrattuale maggiorata, come previsto dalla richiamata disposizione di legge;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 21.10.2020 avente a oggetto "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30-11-2020;

VISTO in particolare l'art. 3 commi 1) e 2) "L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente. Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata";

DATO ATTO che il valore complessivo annuo lordo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6, del CCNL 01.03.2011, è rideterminato come segue: FASCIA B per incarichi in Enti tra 3.000 e 10.000 abitanti Euro 8.230,00;

PRECISATO che il Dott. Gian Luca Muttarini è Segretario di Fascia A ma che ai sensi del citato art. 3 del Decreto Ministero dell'Interno del 21.10.2020 "L'inquadramento giuridico ed il trattamento economico del

segretario titolare di sede convenzionata è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente."

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 45 comma 1 del CCNL 16.05.2001 "Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1 da a) ad e) in godimento"; nello specifico la percentuale è calcolata sulle seguenti voci retributive: trattamento stipendiale, indennità di vacanza contrattuale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione;

RICHIAMATI:

- a) l'art. 41, comma 1, del CCNL 16.5.2001 il quale prevede che la retribuzione di posizione sia collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il Segretario è titolare;
- b) l'art. 41, comma 5 del CCNL 16.05.2001 che istituisce il c.d. meccanismo del "galleggiamento" e prevede che gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del Segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa;
- c) l'art. 107) comma 2) del CCNL 17.12.2020 "Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-ter comma 11 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16/5/2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1"
- d) l'art. 107) comma 3) "Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16/5/2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:
 - Euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;
 - Euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.

VISTO il Parere n. 5/2011 del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in base al quale il "galleggiamento" rappresenta per l'Ente uno specifico obbligo contrattuale e il compenso deve essere corrisposto dall'Ente capofila; si ritiene che "qualora all'interno degli enti che hanno sottoscritto il patto convenzionale sia presente un funzionario, ovvero un dirigente, che percepisca una retribuzione di posizione maggiore a quella erogata al segretario della medesima convenzione, il meccanismo del galleggiamento rappresenti per l'ente un preciso obbligo contrattuale";

CONSIDERATO altresì che il citato Parere rappresenta, inoltre, che gli effetti derivanti dall'applicazione dell'istituto del galleggiamento debbano ricadere, in quanto realizza un unico soggetto giuridico, sulla sede di segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri, quindi, ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista nel patto convenzionale;

RILEVATO quindi che il galleggiamento opera rispetto alla posizione più elevata esistente all'interno della Convenzione e che nell'accordo convenzionale non sono previsti diversi criteri di riparto;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni di Prima Collina (Canneto Pavese, Castana e Montescano) n. 7 del 15.05.2024 di nomina del Titolare di "Elevata Qualificazione" (già denominata "Posizione Organizzativa" dell'area di servizio Finanziario – Tributi della Dott.ssa Silvia Calvi (decorrenza 15.05.2024) – acquisto agli atti dell'Ente con prot. n. 4518 del 06.07.2024;

DATO ATTO che, in forza della predetta nomina, è determinata la retribuzione di posizione nella misura di Euro 16.000,00 annui lordi ed è revocato l'incarico al Segretario dell'Ente, quale responsabile dell'area di servizio Finanziario e Tributario;

DATO ATTO quindi che, nell'ambito della convenzione, l'importo più elevato della retribuzione di posizione erogata ai responsabili dei servizi ammonta ad € 16.000,00 annui (Responsabile Area Finanziaria e Tributi dell'Unione dei Comuni);

DATO ATTO che la revoca dell'incarico al Segretario Comunale di cui al citato Decreto n. 7 del 15.05.2024, si considera ai fini del calcolo dell'istituto del galleggiamento:

- a) rif. parere ARAN AFL24 del 06.04.2021 "il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'Ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16.05.2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1";
- b) rif. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 09.05.2022 n. 14675 in base alla quale la perequazione deve essere operata con riferimento alla sola retribuzione di posizione, già integrata dell'indennità aggiuntiva e non dare prima corso al riallineamento e poi applicare la maggiorazione;
- c) ai fini del calcolo del galleggiamento deve essere considerato anche l'incremento della retribuzione di posizione del 25%, spettante nel caso di convenzionamento; per effetto del convenzionamento spetta, quindi, un incremento del 25% della retribuzione tabellare e della retribuzione di posizione in applicazione dell'art. 45 CCNL 16/5/2001. Quest'ultimo incremento fino ad un valore pari a euro 3.008,00 viene assorbito dal galleggiamento.

Si deve ritenere che gli effetti dell'applicazione dell'istituto del "galleggiamento" debba ricadere sulla segreteria convenzionata complessivamente considerata e i relativi oneri devono essere ripartiti secondo la proporzione percentuale di spesa prevista dal patto convenzionale (parere n. 5/2011 dell'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali).

Nel caso non vi sono previsioni specifiche nel patto convenzionale, ai fini dell'applicazione dell'istituto occorre fare riferimento alla retribuzione di posizione più elevata, prevista negli enti del patto convenzionale, che deve essere confrontata con la retribuzione di posizione del segretario comunale, comprensiva delle maggiorazioni riconosciute; l'importo dell'allineamento deve essere ripartito tra gli enti della convenzione in misura proporzionale alla ripartizione di spese per la segreteria, correlata alle rispettive ore previste in convenzione.

CONSIDERATO che occorre provvedere alla rideterminazione del trattamento economico del Segretario Comunale, come stabilito dalla vigente normativa alla luce di quanto sopra esposto, come segue:

retribuzione di posizione (art. 41 CCNL	Euro 8.230,00
16/05/2021)	
incremento retribuzione di posizione per	Euro 3.008,00
convenzionamento (art. 45 CCNL 16/05/2021)	
Totale	Euro 11.238,00
Retribuzione di posizione più elevata attribuita a	Euro 16.000,00
posizione organizzativa	
Importo galleggiamento su base annua	Euro 4.762,000

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie e la capacità di spesa dell'Ente, da intendersi, quest'ultima in termini di rispetto delle generali regole di limitazione e controllo della spesa per il personale, quali introdotte e costantemente confermate, per gli Enti Locali, dalle norme degli ultimi anni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 01 del 01.02.2024 e ritenuto, a seguito delle consultazioni elettorali e della nomina del Sindaco, confermare quanto disposto nel precedente decreto e nella vigente convenzione con riferimento alla nomina del Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, titolare della sede di Segretaria convenzionata dei Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera;

RILEVATO che il Dott. Gian Luca Muttarini assume anche l'incarico di Segretario dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (costituita dai Comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano e di cui alla convenzione di segreteria richiamata), in quanto il comma 5-ter dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 105, lettera c), legge n. 56 del 2014, dispone che il Presidente dell'Unione di Comuni si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che, in forza delle citate disposizioni normative e convenzionali nonché dell'attribuzione, da parte dell'Unione dei Comuni di Prima Collina a far data dal 15.05.2024, della Responsabilità del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi alla Dott.ssa Silvia Calvi e alla consequenziale revoca dell'incarico al Segretario Comunale, si rende necessario quantificare la retribuzione complessiva del segretario comunale a far data dal 11.06.2024 (elezione del Sindaco del Comune capo convenzione) e con "conguaglio" dal 15.05.2024 (Decreto n. 7 del 15.05.2024 del Presidente dell'Unione dei Comuni di Prima Collina);

ACQUISITO il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 04.12.1997, n. 465 e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI ATTRIBUIRE al Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Arena Po, Canneto Pavese, Castana, Montescano e Portalbera (PV) il seguente trattamento economico con allineamento della retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Comunale titolare alla più alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte dei Responsabili di Servizio all'interno della Convenzione:

	Trattamento economico su base annua	per 13 mensilità
	Retribuzione tabellare (CCNL Segretari	
Α	Comunali e Provinciali 17.12.2020 art. 106)	Euro 45.260,80
В	Assegna ad personam	Euro 424,71
	Indennità di vacanza contrattuale (IVC)	Euro 543,14*
С		Euro 116,65*

D	Retribuzione di posizione (art. 107 CCNL 17.12.2020)	Euro 8.230,00
_	Indennità di Convenzione (Art. 45 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del	Furo 12 614 66
E	16.05.2001) 25% di A+B+C+D	Euro 13.614,66
	Indennità di galleggiamento (Art. 41, comma	
	5, CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali	
F	del 16.05.2001)	Euro 4.762,00
	TOTALE	Euro 72.951,96

^{*}Euro 24,37 IVC mensile dal 01.01.2019

Euro 17,41 aumento IVC dal 01.07.2022 (mensile Euro 41,78)

Euro 116,65 IVC maggiorazione L. 213/2023 anno 2024 non computata al fine dell'indennità di convenzione

- 3. DI CORRISPONDERE al Segretario Comunale, Dott. Gian Luca Muttarini, i diritti di rogito nella misura spettante dalla vigente normativa.
- 4. DI DEMANDARE al Servizio Finanziario del Comune capo convenzione tutti gli adempimenti successivi e necessari ai fini dell'esecuzione del presente Decreto.
- 5. DI PUBBLICARE il presente decreto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.
- 6. DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti e ai Sindaci dei Comuni convenzionati oltre che al Presidente dell'Unione di Comuni Prima Collina.

Per quanto non previsto nel presente decreto si demanda alle disposizioni normative e contrattuali

Arena Po, li 15.07.2024

Il Sindaco ALESSANDRO BELFORTI

Visto si attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Silvia Emanuelli